

# IL DIRITTO D'ASILO: L'OSPITALITÀ TRA SVUOTAMENTO E RIPENSAMENTO DEI DIRITTI UMANI

GIANLUCA **GASPARINI**



Il diritto d'asilo: l'ospitalità tra svuotamento e ripensamento dei diritti umani

The Right of Asylum: Hospitality between Emptying and Reconsideration of Human Rights

GIANLUCA GASPARINI

CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità. Università di Modena e Reggio Emilia.

E-mail: [gianluca.gaspariniz@studio.unibo.it](mailto:gianluca.gaspariniz@studio.unibo.it)

#### ABSTRACT

Il presente contributo, nel tentativo di offrire una lettura del testo di Alessandra Sciarba, *Le parole dell'asilo: un diritto di confine*, affronta una delle questioni contemporanee più impellenti a proposito di migrazioni e diritti umani, ovvero lo svuotamento normativo del diritto d'asilo. L'autrice ne propone un radicale ripensamento a partire da sei parole-chiave che svelano i limiti delle politiche di gestione delle migrazioni da parte degli stati occidentali.

The paper attempts to offer a reading of the Alessandra Sciarba's volume, *Le parole dell'asilo: un diritto di confine*, in order to face one of the most pressing issue on the theme of migrations and human rights, that is the normative emptying of right of asylum. The author offers a radical reconsideration of it starting from six keywords that reveal the limits of the Western states' immigration policies.

#### KEYWORDS

migrazioni, confine, diritti umani, diritto di asilo, accoglienza

migrations, border, human rights, right of asylum, reception

# Il diritto d'asilo: l'ospitalità tra svuotamento e ripensamento dei diritti umani

GIANLUCA GASPARINI

Il libro di Alessandra Sciorba, quinto della collana “Diritto e vulnerabilità – Studi e ricerche del CRID” diretta da Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti, si colloca all'interno del dibattito contemporaneo sui diritti umani, concentrandosi in particolare su tematiche che manifestano oggi un'urgenza senza precedenti, quali lo svuotamento del diritto di asilo e la nozione di vulnerabilità, connessa nella fattispecie alla condizione dei migranti.

Lo scopo dell'opera, infatti, consiste nel tentativo di «dimostrare, innanzitutto, che un'effettiva tutela del diritto d'asilo e dei suoi principi potrebbe contribuire in maniera determinante a un ripensamento dei diritti umani che dia ad essi nuova legittimazione ed effettività» (XI). Per attuare dunque questa ridefinizione semantica e normativa, l'autrice ha scelto di affrontare il problema a partire da sei parole-chiave che nella loro contestualizzazione storica e giuridica ricostruiscono e restituiscono un diritto di asilo rinnovato.

La prima voce, come fa notare Sciorba riprendendo Émile Benveniste (2), è un termine ambiguo come “ospitalità”, derivante dalla confluenza dei due termini latini *hospes*, lo straniero benevolo, e *hostis*, lo straniero ostile. Possiamo rintracciare l'ambivalenza di questa parola tanto nella sua apertura quanto nella sua chiusura, nell'azione di inclusione-esclusione che sottende in rapporto anche al suo limite materiale, il confine.

Tuttavia, sempre dal mondo antico si scorge il superamento di questa ambiguità grazie a un'istanza religiosa che conferisce allo “straniero” sacralità in nome del mistero di cui è portatore, in quanto sotto le sue spoglie potrebbe in qualsiasi momento celarsi una divinità pronta a vendicarsi in caso di rifiuto dell'ospitalità. Pertanto, la *pietas* divina si manifesta come un «misto di rispetto e timore» (3) che viene a porsi come imperativo assoluto e inderogabile nei confronti dello straniero che proviene dal di fuori della città nel rispetto sia del precetto divino sia di un'istanza di reciprocità del tutto terrestre che conferisce forma definitiva all'istituto della *ξενία*. Ciononostante, già a partire dall'età della *πόλις* proseguendo in seguito nel mondo romano, la legge dell'ospitalità inizia sempre di più a doversi confrontare con le istanze giuridico-politiche che mirano in un qualche modo a ridefinirla, confinarla o limitarla alla luce dei contingenti interessi politici presenti in ogni epoca storica. Non a caso, sarà proprio in questa prospettiva di secolarizzazione che inizierà il processo di svuotamento di un primordiale diritto di asilo.

La seconda parola del testo, “protezione”, è indissolubilmente legata alla prima, dal momento che la legge dell'ospitalità presuppone, consequenzialmente alla concessione di soccorso allo straniero supplice, «il dovere di proteggere» (13). Non a caso, la parola “asilo” è etimologicamente legata al sostantivo *ἄσυλον*, che indicava uno spazio sacro all'interno del quale si estendeva la condizione di inviolabilità riservata alle persone che oggi definiremmo “rifugiati politici”. È evidente dunque come la protezione antica e in seguito quella cristiana medievale attribuissero l'*immunitas* prima di tutto a determinati luoghi, considerati rifugio, posti al di fuori delle leggi: «l'inviolabilità viene attribuita a determinati luoghi e solo di conseguenza agli individui che si rifugiano in essi» (17). Solo con l'avvento e la concretizzazione della modernità «la protezione offerta dall'asilo si definisce sempre più come un istituto direttamente fondato sul principio di inviolabilità della persona» (18). Dunque, è precisamente in questo transito

\* Si segnala che ogni riferimento alle pagine tra parentesi è da ricondursi al testo recensito: Alessandra Sciorba, *Le parole dell'asilo: un diritto di confine*, Torino, Giappichelli, 2021.

epocale che, mediante la comparsa del *diritto soggettivo*, l'ospitalità e la protezione vengono spogliate di ogni vestigia religiosa a favore di nuove vesti politiche che, oltre ad ultimarne la secolarizzazione, hanno generato il fondamentale «passaggio da prerogativa di immunità territoriale a diritto soggettivo» (*ibidem*).

La terza parola-chiave, “diritto-diritti”, invece vuole osservare da vicino le conseguenze derivanti dal rapporto conflittuale e contraddittorio risultante dalle strategie di bilanciamento (8) che sin dall'antichità hanno cercato di limitare la “intrusività” del diritto di asilo all'interno degli interessi particolari delle società ospitanti. Già Samuel Pufendorf e poi Immanuel Kant sottolinearono, a più riprese, il dovere del Sovrano di vigilare sui confini nazionali per tutelare l'autoconservazione della comunità interna, sviluppando una riflessione sul rapporto tra diritto d'asilo e diritti nazionali consistente nella tensione tra dovere morale ed esercizio del potere sovrano.

Sciurba mette in luce come proprio da queste tensioni, e a seguito della terribile esperienza totalitaria, l'Organizzazione delle Nazioni Unite nella seconda metà del XX secolo abbia sviluppato la più organica definizione di diritto d'asilo. Riprendendo una celebre espressione di Hannah Arendt, il diritto d'asilo viene così a essere considerato come «l'unico diritto» che può essere considerato «come simbolo dei diritti umani nella sfera delle relazioni internazionali» (20). Per la sua ineludibilità viene così ad imporsi come il diritto più importante tra tutti gli altri a cui l'ONU stessa dedicò nel 1951 la sua prima Convenzione a Ginevra. A questa fece seguito il protocollo di New York che nel 1967 sancì in via definitiva l'universalità del diritto d'asilo attorno al quale il diritto internazionale avrebbe dovuto conformarsi. In questo modo, ed anche grazie ai tre principi fissati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (27), l'odierno diritto d'asilo sembra sciogliere una volta per tutte il nodo sulla questione della sua incompatibilità con la difesa dei confini nazionali proclamando «l'obbligo incondizionato di offrire protezione a chi si trova in una situazione di pericolo grave» (*ibidem*).

Tuttavia, a causa della sua “potenzialità enormemente inclusiva”, il diritto di asilo ha subito un «incessante processo di svuotamento da parte dei governi che avrebbero dovuto garantirlo e implementarlo» (*ibidem*). Questa nuova politica del bilanciamento, pur riconoscendo formalmente il diritto d'asilo, ha condotto nei fatti a una sua declinazione discrezionale che «colpisce al cuore l'idea stessa di diritti» (31). Non a caso, è a partire dalla comprensione di questa frattura mai ricomposta tra diritto internazionale e diritti nazionali che è possibile spiegare le successive politiche di gestione delle migrazioni da parte degli stati occidentali, che Sciurba considera la vera causa delle attuali condizioni giuridiche di estrema vulnerabilità dei migranti che da Est o da Sud tentano di entrare in Europa.

Incertezza, precarietà, provvisorietà e infine onnipresente arbitrarietà sono le costanti che descrivono qualsiasi tipo di viaggio oggi verso l'Occidente, che in nome della difesa della sicurezza ha prodotto, secondo l'argomentazione dell'autrice, un umanitarismo troppo casuale e disomogeneo nella gestione di quelli che vengono denominati “flussi migratori”.

Il quarto capitolo è dedicato alla parola “cultura” nel tentativo di trovarne una possibile definizione e di gettare luce sul rapporto che essa intrattiene con la nozione di vulnerabilità, specialmente in relazione anche al concetto di cittadinanza. Di quest'ultima vengono criticati i dispositivi escludenti attraverso puntuali riferimenti ai contesti storici in cui sono stati e continuano a essere calati. Dunque, la voce cultura si presenta come un unico prodotto di identificazione complesso e stratificato, formatosi tra storia, luoghi e persone diverse, avente aspetti materiali e comportamentali che ci permettono di individuare quelle relazioni, talvolta conflittuali, che hanno portato alla comparsa di soggetti vulnerabili. Sciurba cerca di ripartire proprio da questa nozione multidimensionale per ritrovare un fondamento – non solo giuridico – del diritto di asilo.

Entra così in gioco la quinta voce: quella di “riconoscimento”. La questione si ricollega all'istanza di reciprocità umana che sta alla base della antica legge dell'ospitalità. Esso veicola tutti i principi necessari affinché il diritto d'asilo possa realizzarsi pienamente, ovvero autonomia, dignità e reciprocità (cfr. 74s.). Quest'ultima viene intesa come prassi di immedesi-

mazione, ma soprattutto di identificazione nell'altro, facendo sì che lo straniero non venga più visto come “barbaro inconoscibile”, bensì in qualità di *essere umano*, quindi come soggetto riconoscibile portatore di diritti universali. Indi questa voce ci porta anche a riconsiderare gli attuali procedimenti per il riconoscimento dei richiedenti asilo, i quali troppo spesso vedono negarsi i propri diritti a causa di procedure troppo stringenti che hanno il compito di valutare la congruenza e la veridicità delle richieste rispetto al loro vissuto e alla provenienza.

Infine, il sesto e ultimo capitolo è dedicato a una parola di cui oggi forse si è abusato: “accoglienza”. Si tratta di un concetto nuovo che è del tutto assente nella tradizione storica riguardante l'ospitalità e la protezione degli stranieri, ma che oggi si è imposto con veemenza (85). Sciorba muove diverse critiche a questo termine, dal momento che, non avendo un proprio portato normativo interno, non è riconducibile ad alcun orizzonte giuridico, rimanendo inevitabilmente entro una dimensione che rimanda alla carità.

L'accoglienza – argomenta Sciorba – può essere paragonata all'amore (86) e per questo esula da ogni obbligatorietà giuridico-morale, facendo riferimento esclusivamente a una sfera personale: «l'accoglienza ha a che fare con i buoni sentimenti, che nessuno è obbligato ad avere e su cui non si può basare la possibilità di una convivenza civile di società complesse che poggia su regole condivise» (87). Di conseguenza, secondo l'autrice, l'accoglienza non è altro che un altro sviluppo dell'umanitarismo, il quale per la sua estrema discrezionalità non fa che perpetrare la condizione posizionale e/o materiale di vulnerabilità delle persone in viaggio concretizzandola nella loro “infantilizzazione”, “vittimizzazione” e “criminalizzazione”.

In conclusione, nel tentativo di trovare rimedio alla condizione di inferiorità in cui sono tenuti oggi i migranti, Sciorba propone di riconsiderare il diritto di asilo interpretandolo come “diritto di confine” non solo riconoscendolo come *diritto umano*, ma anche e soprattutto rispettando il diritto ad attraversare i confini come un *diritto strutturalmente universale* al fine di «ridare un posto nel mondo» a coloro i quali hanno perduto tutto tranne la loro umanità (95).